



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**SETTORE FINANZIARIO**

**N. 577 DEL REG. GENERALE**

**N. 136 DEL SETTORE**

---

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE  
DECENTRATE PER L'ANNO 2024**

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di ottobre nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**PREMESSO** che con deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 157 del 18/12/2023 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2024-2026 ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all'anno 2024;
- n. 10 del 01/02/2024 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024-2026 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 38 e 39 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.03.2023, circa le competenze del Segretario Comunale e dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione EQ e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 20.12.2022 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Renata Razetto le funzioni di responsabile dell’Area, ora Settore, Finanziario;

- l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 2 dicembre 2019, con il quale viene delegato il Responsabile dell’Area, ora Settore, Finanziario, presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

**ATTESO** che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2024 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024-2026 assegnano al Responsabile del Settore Finanziario l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 18 del 24/07/2023 e n. 33 del 18/12/2023 con le quali è stato approvato Documento Unico di Programmazione economico-finanziaria (DUP) per il triennio 2024/2026 e la relativa nota di aggiornamento;
- del Consiglio Comunale n. 34 del 18/12/2023 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026”;

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell’A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;

**DATO ATTO** che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell’Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale per la parte economica, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

**CONSIDERATO** che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell’ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali;

**DATO ATTO** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

**PRECISATO** che, ai sensi dell’art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 in applicazione dell’art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

**CONSIDERATO** che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2023 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l’anno 2024;
- nell’anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2024, approvato e modificato con le successive variazioni, sono indicati nel rispetto del medesimo limite di spesa;

**RICORDATO** che:

- l’articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta a euro 1.414,40 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall’ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l’articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l’anno 2019 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall’anno 2019, a euro 1.605,28);

**CONSIDERATO** che:

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l’articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L. (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall’anno 2022, a euro 1.252,19 e resta confermato nel Fondo per gli anni successivi);

**ATTESO** che:

- l’articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell’art. 13, comma 1 (ovvero dal 1° aprile 2023):
  - degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);
  - del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2008, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;
- l’articolo 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e

B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, per l'anno 2024, a euro 5.869,59 e resta confermato per gli anni successivi);

**DATO ATTO** che l'art. 79, comma 1, lettera b), del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (per il Comune di Vigone n. 18 dipendenti) con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili nel Fondo dell'anno 2024 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta a euro 1.521,00);

**TENUTO CONTO** che, in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L.21/05/2018 ovvero *“gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”* (per il Comune di Vigone tale importo ammonta a euro 603,72);

**RICHIAMATO** l'art. 79, comma 1, lettera c) del C.C.N.L. 16/11/2022 che prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente sia costituita annualmente anche dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

**EVIDENZIATO** che, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici legati all'incremento stabile della consistenza del personale (nella fattispecie 3 risorse aggiuntive a tempo pieno e 1 a tempo parziale), sono state stanziare nella parte stabile del Fondo risorse decentrate, maggiori risorse per € 1.280,70;

**DATO ATTO** che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

**VISTO** l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 26/09/2024 ad oggetto *“Determinazioni in merito alla componente variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2024”*;

**RICORDATA** la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l’art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

**RICHIAMATO**, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;

**RICORDATO** che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell’art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d’esempio:

- dall’01/01/2018 gli incrementi di cui all’art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall’01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall’01/01/2019 gli incrementi di cui all’art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- il salario accessorio del segretario comunale,
- il fondo del lavoro straordinario;

**RICHIAMATO** l’art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

**TENUTO CONTO** che il calcolo presunto dei dipendenti in servizio al 31.12.2024, sulla base dei cedolini annui (pari a 19,55), risulta superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 tenuto anche conto delle percentuali dei dipendenti a part-time (pari a 1,92), pertanto, in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, il limite di cui all’art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs 75/2017 deve essere adeguato in aumento per garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

**PRECISATO** che per il calcolo succitato è stata adottata la metodologia proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare prot. n. 179877 del 01/09/2020;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75, per l'anno 2024 va adeguato in aumento per l'importo di € 16.977,22 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**RITENUTO** pertanto procedere all'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2024 con le seguenti quote:

- per le risorse variabili ex art. 79 comma 2, lettera c) del CCNL 16/11/2022 finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, l'importo di € 13.350,00 (importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 26/09/2024);
- per le risorse variabili ex art. 79 comma 2, lettera c), al cui interno sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lettera c) del CCNL 16/11/2022, l'importo di € 4.500,00 per incentivi collegati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale meglio descritti nel “Progetto obiettivo Polizia Locale 2024” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 16/11/2023 (importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26/09/2024);
- per le risorse variabili ex art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, l'importo di € 849,48 quale integrazione discrezionale *una tantum* computata nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 26/09/2024 e non sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17);

**SPECIFICATO** per le risorse variabili ex art. 79, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 16/11/2022 sopra citate - che la somma di € 13.350,00 a sostegno degli oneri dei trattamenti accessori del personale è comprensiva dell'adeguamento di € 2.850,00 per la corresponsione dei trattamenti retributivi accessori alle unità aggiuntive (nello specifico 3 risorse a tempo pieno e 1 a tempo parziale), al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio;

**CONSIDERATO** che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018, di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 € 5.000,00 (importo presunto);
- incentivi per il recupero TARI ed IMU, € 2.000,00 (importo presunto);
- compensi per funzioni ISTAT, € 1.174,60 (importo presunto);

**VISTO** il prospetto (allegato alla presente deliberazione) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari ad un totale lordo di € 100.470,22 oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 73.596,14;
- risorse variabili € 26.874,08;

**DATO ATTO** che alle somme sopra citate occorre applicare la decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che per questo ente ammonta ad € 4.615,00 ed in ragione di ciò il totale netto del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 risulta essere di € 95.855,22 oltre oneri a carico dell'ente;

**RITENUTO** di applicare la decurtazione sopra citata in proporzione tra le componenti stabile e variabile del Fondo per cui:

- le risorse stabili, al netto della decurtazione in proporzione del 73,25% (equivalente a € 3.380,49) ammontano a € 70.215,65;

- le risorse variabili, al netto della decurtazione in proporzione del 26,75% (equivalente a € 1.234,51) ammontano a € 25.639,57;

**DATO ATTO** che il citato prospetto allegato comprende:

- le somme relative alle retribuzioni di posizione e di risultato spettanti imputate al bilancio 2024, quantificate in € 43.557,00,
- le somme relative alle risorse di cui all’art. 1, comma 604, Legge 234/2021 ovvero lo 0,22% del monte salari 2018 con suddivisione proporzionale tra Fondo dei dipendenti e budget delle posizioni organizzative, quantificate in € 1.276,36 di cui € 849,48 assegnate al Fondo ed € 426,87 assegnate alle posizioni organizzative;
- le somme relative alla retribuzione accessoria del segretario comunale nelle voci nuovamente delineate dalla Ragioneria Generale dello Stato per la rilevazione del Conto annuale del Personale anno 2021, intese al Controllo del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (ovvero indennità di risultato, retribuzione di posizione e maggiorazione relativa) quantificate in € 7.509,07;
- le somme destinate al fondo straordinario, quantificate in € 5.314,00;

**EVIDENZIATO** che il totale complessivo del Fondo ammontante ad € 130.906,03 rispetta il limite dell’anno 2016 ai sensi art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che era pari ad € 127.026,76, in quanto l’adeguamento dell’importo di € 16.977,22 è dovuto ai sensi dell’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite con riferimento all’anno 2018 e non rileva ai fini del superamento del limite stesso;

**VISTA** la certificazione del Revisore dei Conti nel parere di cui al verbale n. 16 in data 06/10/2024 acquisita a protocollo n. 0010983 in data 07/10/2024 circa la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno 2024, nell’ammontare complessivo pari ad € 95.855,22 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2024 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

**PRESO ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

<b>ISTITUTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 28.112,22
Assegno ad personam riassorbibile	€ 488,93
Differenziali CCNL 2019-2022	€ 4.064,25
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. “D” C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 10.251,06

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**PRESO ATTO** dell'art. 33 del D.L. 34/19, convertito nella legge 58/19, che ridefinisce le norme in materia di limiti al salario accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, subordinandone la compiuta applicazione all'emanazione di specifico decreto attuativo;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

**EVIDENZIATO** che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

**RICHIAMATI** gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

- **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo, al netto della decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, di € 95.855,22 di cui risorse stabili € 70.215,65 e risorse variabili € 25.639,57 come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile;
- **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti alla spesa del personale;
- **DI DARE ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

<b>ISTITUTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 28.112,22
Assegno ad personam riassorbibile	€ 488,93



Differenziali CCNL 2019-2022	€ 4.064,25
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 10.251,06

- **DI DARE ATTO** che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del bilancio 2024/2026, esercizio finanziario 2024, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s. m. i.;
- **DI DARE ATTO** che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), avverrà avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2023/2025, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) nei diversi anni di vigenza del CCDI, previa costituzione del fondo risorse decentrate e conseguente certificazione dello stesso in capo al Revisore dei conti per l'anno 2024;
- **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Renata RAZETTO

---